



Comune di San Vito Chietino
Provincia di Chieti

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 54 Del 21-12-2020

Validazione e determinazione del Piano Economico Finanziario per la definizione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Anno 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18:45, conformemente a quanto disposto dal Sindaco con decreto n. 14 del 02.04.2020, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione, in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza (piattaforma Cisco Webex Meetings).

Alla seduta risultano presenti/assenti il Sindaco ed i seguenti Consiglieri assegnati, come accertato audio e video dal Segretario Generale con appello nominale, precisato che il consigliere Altobelli si collega alle ore 18.55:

BOZZELLI EMILIANO	P	LABBADIA FRANCESCA	P
		AMALIA SILVANA	
NARDONE ROBERTO	P	DE MARCO TIZIANA	A
CATENARO ANDREA	P	BOMBA PAOLA	P
MANCINI GABRIELLA	A	DI CICCIO FRANCESCA	P
FLAMMINIO ROSALINDA	P	ALTOBELLI ENZO	P
TOSTI TITO MARIA	P	GIANNANTONIO GUERRIERO	P
DE NOBILE SANDRO	P		

risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor **BOZZELLI EMILIANO** in qualità di **SINDACO**.

Partecipa in videoconferenza il **SEGRETARIO GENERALE** Dott. **DI FELICE JEAN DOMINIQUE**.

Il Presidente, accertato il numero legale e la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Della seduta in videoconferenza viene conservata agli atti registrazione video e audio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’”* (lett. f);
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...”* (lett. h);
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”*;

Richiamate:

- la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;
-

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) **costi operativi di gestione**, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) **costi d'uso del capitale**, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) **componente a conguaglio** relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il **gestore** predisponde annualmente il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

- l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;

Dato atto che:

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di SAN VITO CHIETINO, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Preso atto che:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ECO.LAN. S.p.A. ammonta ad euro 784.883,00 iva inclusa a cui sono state sottratte le “*Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF*” come dettagliatamente indicato al punto 4.7.1 dell’Appendice 2 Relazione di Accompagnamento al PEF.
- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (Appendice n. 3 Dichiarazione di Veridicità ECO.LAN. S.p.A.);
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (Appendice n. 2 ECO.LAN. S.p.A. Relazione di accompagnamento al PEF)

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 22/10/2020 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI con efficacia dal 01/01/2020;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 22/10/2020 con la quale si sono approvate per l’anno 2020 le tariffe della TARI confermando l’impianto tariffario del 2019, come consentito dall’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, provvedendo, entro il termine del 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l’eventuale conguaglio

tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;

Considerato che con determinazione n. 7 del 07/10/2020 è stato affidato il Servizio di supporto specialistico alla stesura del PEF per la gestione della TARI alla ditta MERCURIO SERVICE S.r.l. che ha curato la determinazione dei costi partendo dall'acquisizione dei dati dal gestore del servizio ECO.LAN. S.p.A.

Visto lo schema di Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali da cui risulta un costo complessivo di euro 783.771,00 (settecentottantatremilasettecentosettantuno/00 euro);

Richiamate le “... *Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...*” nelle quali viene dato atto che “... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...*”;

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Atteso che quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Visto l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*”;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati è gestito mediante la società partecipata in house Eco.Lan S.p.a., a partire dal 27/04/2017 con scadenza al 26/04/2024 come da delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 26/04/2017;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”
- il comma 654, ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
- il comma 683, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;
- il comma 660, in base al quale “*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da*

a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”

Visto il Piano economico finanziario allegato al presente provvedimento, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 di euro 783.771,01 (settecentottantatremilasettecentosettantuno/00 euro così ripartito:

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di <i>COSTO VARIABILE</i> (al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/rif indicate al punto 4.7.1 della relazione di accompagnamento)	411.532,41
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di <i>COSTO FISSO</i>	372.238, 60

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l’anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l’anno 2019 è conforme ai limiti di cui all’art. 3 MTR come indicato al punto 4.2.1 del documento “443-2019-R-rif Appendice 2 Relazione di accompagnamento al PEF del Comune di SAN VITO CHIETINO”
- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 01/04/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell’art. 4.2 le entrate tariffarie per l’anno 2020, determinate con l’applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all’anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all’art. 4.3 MTR, in quanto la variazione 2020/2019 è pari a 1,016, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 1,016;

- ai sensi dell'art. 4.5 “...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali n. 987 del 28/12/1998;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, c.1, e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L. prot. 15043 del 10/12/2020;

Con la seguente votazione, presenti n. 11, votanti n. 7, favorevoli n. 7, Astenuti n. 4 (Bomba, Di Cicco, Altobelli, Giannantonio), accertata dal Segretario Generale con appello nominale effettuato in modalità telematica, unanime

DELIBERA

1) **per le motivazioni** di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di determinare, nella misura che segue, i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario 2020 così come indicati in narrativa, di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA:

- a) **(b)**: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti: valore pari a 0,60;
- b) **$b(1 + \omega_a)$** : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, valore di ω_a pari a 0,84;
- c) **rateizzazione (r)**: numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio: valore pari a 4;
- d) **(X_a)** coefficiente di recupero della produttività: valore pari a 0,10%;
- e) **(QL_a)** coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti: valore pari a 0,00;
- f) **(PG_a)** coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi): valore pari a 0,00;
- g) **(C19₂₀₂₀)** coefficiente per l'emergenza COVID-19: valore pari a 0,00%;
- h) **coefficiente** di gradualità $(1 + \gamma\alpha)$, dato dalla seguente somma: $\gamma\alpha = \gamma1\alpha + \gamma2\alpha + \gamma3$ dove:
 - $\gamma1,a$ - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%: -0,25
 - $\gamma2,a$ Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo: -0,20
 - $\gamma3,a$ Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio: -0,05

- 2) **di validare**, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 3) **di quantificare** in euro 783.771,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 2) del deliberato, al netto delle Entrate di cui all'Articolo 1.4 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2020 di euro 2.639,00;
- 4) **di trasmettere** il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 *"... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ..."*;
- 5) **con separata votazione**, presenti n. 11, votanti n. 7, favorevoli n. 7, Astenuti n. 4 (Bomba, Di Cicco, Altobelli, Giannantonio), accertata dal Segretario Generale con appello nominale effettuato in modalità telematica, a norma dell'articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 dichiara unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Ufficio: RAGIONERIA

Assessorato:

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.60 DEL 07-12-2020**

Validazione e determinazione del Piano Economico Finanziario per la definizione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Anno 2020

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 07-12-20

Il Responsabile del servizio
f.to Dott.ssa Vinciguerra Anna Maria

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 07-12-20

Il Responsabile del servizio
f.to Dott.ssa Vinciguerra Anna Maria

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. BOZZELLI EMILIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al n. 836 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del TUEELL.

Lì 22-12-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to GIULIANTE GUERRINO

È copia conforme all'originale.
Lì 22-12-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE

	Input dati Ciclo integrato RU Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	Ambito tariffario/Comune di San Vito Chietino		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	63.504		63.504
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	977		977
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	149.427		149.427
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	279.121		279.121
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TV}^{EXP}	G	-		-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	24.371		24.371
Fattore di Sharing – b	E	0,6		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – $b(AR)$	E	14.623		14.623
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	G	54.592		54.592
Fattore di Sharing – $b(1+\omega)$	E	0,84		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	45.857		45.857
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC_{TV}	G		- 91.929	- 91.929
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	E	0,5	0,5	
Rateizzazione r	E		4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $(1+y)RC_{TV}/r$	E		- 11.491	- 11.491
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	49.303		49.303
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	481.852	- 11.491	470.361
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	172.177		172.177
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	-	30.807	30.807
Costi generali di gestione - CGG	G	35.956	10.201	46.157
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	-	-	-
Altri costi - COal	G	-	10.000	10.000
Costi comuni – CC	C	35.956	51.008	86.964
Ammortamenti - Amm	G	36.974		36.974
Accantonamenti - Acc	G	6.190	-	6.190
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			-
- di cui per crediti	G	6.190		6.190
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			-

Remunerazione del capitale investito netto - R	G
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{lic}	G
Costi d'uso del capitale - CK	C
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TF}	G
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	G
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E
Rateizzazione r	E
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+γ)RC _{TF} /r	E
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a	C
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV ^{EXP} _{TV}	facoltativo
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS ^{EXP} _{TV}	facoltativo
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV ^{EXP} _{TF}	facoltativo
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND_{TV})	C

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND_{TV}

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND _{TV}	facoltativo
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a al netto della componente di rinvio RCND_{TV}	C

Grandezze fisico-tecniche

% rd	G
q _{a-2}	G
costo unitario effettivo - C _{ueff} €cent/kg	G
fabbisogno standard €cent/kg	E
costo medio settore €cent/kg	E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ ₁	E
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ ₂	E
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ ₃	E

23.781		23.781
405		405
67.350	-	67.350
		-
	145.595	145.595
	0,5	
	4	
	18.199	18.199
27.548		27.548
303.031	69.207	372.239
58.828		58.828
726.055	57.716	783.771
	2.639	2.639

		-
		-
481.852	- 11.491	470.361
		-
303.031	69.207	372.239
726.055	57.716	783.771

		783.771

		81%
		2026052
		0,3897
		0,409
		0,1305

-0,25	-0,25	
-0,2	-0,2	
-0,05	-0,05	

Totale γ	C		-0,5	-0,5	0
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C		0,5	0,5	1
Verifica del limite di crescita					
rpi_a	MTR				1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X_a	E				0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	E				0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	E				0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - $C19_{2020}$	facoltativo				0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ	C				1,6%
$(1+\rho)$	C				1,016
$\sum T_a$	C				783.771
$\sum TV_{a-1}$	E				452.925
$\sum TF_{a-1}$	E				318.504
$\sum T_{a-1}$	C				771.429
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C				1,0160
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				783.771
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	C				-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
riclassifica TV_a	E				411.532
riclassifica TF_a	E				372.239
Attività esterne Ciclo integrato RU	G		3.600		3.600

Legenda celle

compilazione libera
non compilabile
celle contenenti formule
celle contenenti formule/totali

Appendice 2

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 DEL COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

Indice della relazione

1	Premessa	2
2	Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore	2
	2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	2
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore	3
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente	3
	4.1 Attività di validazione svolta	3
	4.1.1 Determinazione Costi ECO.LAN. S.p.A.	4
	4.1.2 Costi operativi comuni CC2020	5
	4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	6
	4.2.1 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili	7
	4.3 Costi operativi incentivanti	7
	4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	7
	4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	7
	4.5.1 RC _{TV, 2020} : Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferiti all'anno 2018	8
	4.5.2 RC _{TF, 2020} : Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferiti all'anno 2018	9
	4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	11
	4.7 Scelta degli ulteriori parametri	11
	4.7.1 Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	11
	4.7.2 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	11

1 Premessa

La presente relazione di accompagnamento al Piano finanziario è redatta in ottemperanza all'art. 18 comma 3 dell'Allegato A della Delibera 443/2019/R/Rif, emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e rappresenta il documento necessario alla verifica dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica relativa ai costi del servizio sostenuti dal Comune di SAN VITO CHIETINO e i valori desumibili dalla documentazione contabile.

La Delibera avente ad oggetto la “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” ed il relativo Allegato A che definisce il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021” (MTR) per la determinazione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria, concludono l'iter regolatorio iniziato nell'anno 2018 che ha previsto una profonda revisione sia della metodologia di individuazione dei costi da inserire all'interno del Piano finanziario sia dei soggetti coinvolti nel processo di costruzione del medesimo atto necessario per l'elaborazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'art. 6 della Delibera stabilisce che i soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani predispongono annualmente il Piano finanziario per le attività di propria competenza e lo trasmettono all'Ente Territorialmente Competente ai fini della validazione, ossia la verifica circa la completezza e la congruità della documentazione inviata dai soggetti gestori, e della trasmissione all'Autorità, la quale, verificata la coerenza degli atti trasmessi procede all'approvazione.

I soggetti gestori delle attività incluse nel perimetro gestionale, comprendente le attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio, trattamento e smaltimento, trattamento e recupero, gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti, in aggiunta alla relazione di accompagnamento al PEF (secondo lo schema fornito all'Appendice 2), sono altresì tenuti ad inviare una descrizione che comprenda i contenuti minimi del PEF elencati all'art. 18 comma 2 dell'Allegato, una tabella che riporti i costi sostenuti per il servizio erogato (secondo lo schema fornito all'Appendice 1) ed una dichiarazione di veridicità (secondo lo schema dell'Appendice 3) sottoscritta dal legale rappresentante.

2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

L'articolo 1 dell'Allegato A alla Delibera 443/2019 definisce il servizio integrato di gestione come il “complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti” e le attività esterne al ciclo integrato dei RU come le “attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare: raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; derattizzazione; disinfestazione zanzare; spazzamento e sgombero della neve; cancellazione scritte vandaliche; defissione di manifesti

abusivi; gestione dei servizi igienici pubblici; gestione del verde pubblico; manutenzione delle fontane”.

I costi sostenuti per le attività esterne al perimetro gestionale possono essere ammessi a copertura tariffaria nell’anno 2020 solo laddove fossero presenti anche all’interno dei Piani Finanziari precedenti, come riportato nella premessa della Delibera 443. In tal caso è opportuno dare separata evidenza degli oneri riconducibili a tali attività all’interno degli avvisi di pagamento (Del. 443, art. 5, comma 3).

Il perimetro gestionale, assoggettato alla deliberazione ARERA n. 443/2019, comprende le seguenti attività:

Attività	Gestore/Comune
- attività di raccolta e trasporto;	Eco.Lan S.p.A.
- attività di trattamento e smaltimento dei RU;	Eco.Lan S.p.A.
- attività di trattamento e recupero;	Eco.Lan S.p.A.
- attività di spazzamento e lavaggio strade;	Eco.Lan S.p.A.
- attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.	Comune di SAN VITO CHIETINO

Per quanto attiene la descrizione del servizio integrato di gestione dei RU si veda la Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2020, predisposta dalla società Eco.Lan. S.p.A. del 02/11/2020 Prot. n. 13518, inerente ai dati e le informazioni fornite dal già menzionato gestore per il Comune di SAN VITO CHIETINO.

Secondo quanto indicato nella Relazione di Accompagnamento al PEF redatta dalla Eco.Lan. S.p.A., al punto 1.1 Ambito Territoriale di Riferimento, il Comune di SAN VITO CHIETINO ha individuato, quale forma di gestione del servizio, l’affidamento in house, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati alla già menzionata società, a partire dal 27/04/2017 al 26/04/2024 (D.C.C. n. 31 del 26/04/2017).

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

Per quanto attiene la descrizione del servizio integrato di gestione dei RU si veda la Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2020, predisposta dalla società Eco.Lan. S.p.A. del 02/11/2020 Prot. n. 13518, inerente ai dati e le informazioni fornite dal già menzionato gestore per il Comune di SAN VITO CHIETINO.

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

Il Comune di SAN VITO CHIETINO, in qualità di Ente territorialmente competente, sito in provincia di CHIETI, ha verificato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF).

Preso conoscenza dei documenti pervenuti dal gestore del servizio integrato dei rifiuti e confrontati con le risultanze contabili allegate e le corrispondenti voci del Bilancio Comunale legate allo svolgimento diretto ed indiretto del servizio, è stato possibile completare correttamente l’operazione di validazione, preventiva e necessaria rispetto alla definitiva determinazione dei prezzi massimi ammissibili per l’anno 2020 e propedeutica all’invio all’Autorità per la definitiva approvazione.

Il Comune di SAN VITO CHIETINO, in qualità di Ente territorialmente competente, ha validato i dati trasmessi dal gestore riportati nell'allegato Appendice 1.

Pertanto, è stata verificata:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

La suddetta attività di validazione è stata svolta analizzando i dati trasmessi dal gestore ECO.LAN. S.p.A. confrontandoli, oltre che con le spese sostenute per le annualità 2018 e 2019, in coerenza con le caratteristiche del servizio effettivamente reso.

È stato verificato, in base all'articolo 6 del MTR, "I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte.

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per l'anno 2020, per il servizio del ciclo integrato, sono stati determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2018, come risultanti da fonti contabili obbligatorie.

Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all'anno a , inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno $(a-1)$ rispetto a giugno dell'anno successivo, per le annualità 2019 e 2020, è pari a $I_{2019} = 0,90\%$ e a $I_{2020} = 1,10\%$ (art. 6.4 – All. A Del. 443/2019/R/rif).

4.1.1 Determinazione Costi ECO.LAN. S.p.A.

Il gestore Eco.Lan. ha inviato il modello PEF MTR 2020, i dati indicati sono i relativi all'anno 2018 e già rivalutati secondo quanto previsto dall'Allegato A della Delibera n. 443/2019.

Tuttavia, non sono comprensivi degli oneri relativi all'IVA indetraibile, pertanto, si è proceduto al calcolo della stessa per l'inserimento nel PEF 2020, determinando gli oneri relativi all'IVA nella misura del 10%.

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO - DATI ECO.LAN.	ANNO
	2018 Rivalutati
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	63.504,00
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	977,00
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	149.427,00
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	279.121,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	24.371,00
Fattore di Sharing – b	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – $b(AR)$	14.623,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	54.592,00
Fattore di Sharing – $b(1+\omega)$	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	45.857,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	49.302,90
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	172.177,00
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	0,00
Costi generali di gestione – CGG	35.956,00
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	0,00
Altri costi – Coal	0,00
Ammortamenti – Amm	36.674,00
Accantonamenti - Acc di cui per crediti	6.190,00

Remunerazione del capitale investito netto - R	23.781,00
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{ic}	405,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	27.548,30
TOTALE PEF MTR ECO.LAN. CON IVA	303.031,00

4.1.2 Costi operativi comuni CC2020

I costi operativi comuni *CC₂₀₂₀*, di competenza del Comune di SAN VITO CHIETINO, sono stati individuati come indicato di seguito:

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO – VALORI MASSIMI	anno		rivalutazione	
	2018	2019 (0,90%)	2020 (1,1%)	
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	30.200,00	30.471,80	30.806,99	
Costi generali di gestione - CGG	10.000,00	10.090,00	10.200,99	
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	45.000,00	45.405,00	45.904,46	
Altri costi - COal	26.114,00	26.349,03	26.638,87	

I costi operativi comuni *CC₂₀₂₀*, ammessi al riconoscimento tariffario nel Piano Economico Finanziario 2020 sono i seguenti:

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO – VALORI AMMESSI	anno
	2020
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	30.200,00
Costi generali di gestione – CGG	10.200,99
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	0,00
Altri costi - COal	10.000,00

I valori inseriti nel Piano Economico Finanziario, sia per i costi fissi che per quelli variabili, sono pertanto coerenti e congrui con le necessità di bilancio, con il principio della copertura integrale del costo del servizio e con i criteri fissati con le nuove disposizioni fornite dall'ARERA con la delibera n. 443/2019 e seguenti.

$\Sigma T_{2020} = \Sigma TV_{2020} + \Sigma TF_{2020}$	842.599,45
ΣTV_{2020} - Totale delle entrate tariffarie delle componenti di costo variabile è pari ad euro	470.360,86¹
ΣTF_{2020} - Totale delle entrate tariffarie delle componenti di costo fisso è pari ad euro	372.238,60

Il totale delle entrate tariffarie delle componenti di costo variabile e di costo fisso al netto delle detrazioni di cui al punto 4.7.1 "Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF" sono i seguenti:

$\Sigma T_{2020} = \Sigma TV_{2020} + \Sigma TF_{2020}$	783.771,00
ΣTV_{2020} - Totale delle entrate tariffarie delle componenti di costo variabile è pari ad euro	411.532,41

¹ Al lordo delle detrazioni, di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF, indicate al punto 4.7.1 della presente relazione con riduzione di quota di CTR di euro 20.589,96 e quota di CRD di euro 38.238,49.

ΣTF_{2020} - Totale delle entrate tariffarie delle componenti di costo fisso è pari ad euro	372.238,60
---	------------

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'articolo n. 4 dell'allegato A Delibera n. 443/2019 stabilisce che venga rispettato il limite di crescita delle entrate tariffarie rappresentato dalla seguente condizione:

$$\frac{\Sigma T_{2020}}{\Sigma T_{2019}} \leq (1 + \rho)$$

Il Comune di SAN VITO CHIETINO ha determinato i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità, come indicato dalla tabella che segue:

Verifica del limite di crescita (parametri)	2020
rpi_{2020}	1,70%
coefficiente di recupero di produttività – X_{2020}	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_{2020}	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_{2020}	0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - $C19_{2020}$	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ	1,60%
($1 + \rho_{2020}$)	1,016

Nel 2020 non sono stati individuati obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non sono state previste modifiche al perimetro gestionale, conseguentemente ponendo pari a 0,0% entrambi i coefficienti QLa e PGa , secondo quanto indicato per lo Schema I della matrice di cui al comma 4.4 del MTR.

Non è stata esercitata la facoltà (introdotta, dalla deliberazione 238/2020/R/RIF, a sostegno di obiettivi specifici connessi alle condizioni emergenziali da COVID-19) di valorizzare il coefficiente aggiuntivo $C19_{2020}$.

Il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie del Comune di SAN VITO CHIETINO viene rispettato in quanto, il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie dell'anno 2020 e il totale delle entrate tariffarie del 2019 è **pari** al range individuato dall'articolo 4 dell'allegato A della delibera n. 443/2019).

ΣT_{2019}	771.428,57
$\Sigma T_{2020,max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	783.771,43
ΣT_{2020}	783.771,00
$\Sigma T_{2020}/\Sigma T_{2019}$	1,016

Delta = $\Sigma T_{2020} - \Sigma T_{max}$	0,00
--	-------------

4.2.1 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili

Ai sensi dell'art.3 dell'allegato A alla delibera n. 443/2019 il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dell'anno 2020 ed il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dell'anno 2019:

$$0,8 \leq \frac{\Sigma TV_{2020}}{\Sigma TV_{2019}} \leq 1,2$$

ΣTV_{2020}	411.532,41
ΣTV_{2019}	452.924,80

$$\frac{\Sigma TV_{2020}}{\Sigma TV_{2019}} = 0,91$$

per il comune di SAN VITO CHIETINO è pari a **0,91** non è pertanto necessario procedere alla riclassificazione dei costi fissi e variabili.

4.3 Costi operativi incentivanti

Non sono stati valorizzati i costi previsionali incentivanti né per la parte fissa né per la parte variabile.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il Comune di SAN VITO CHIETINO, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, non ha superato il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Sulla base dei dati, di seguito, si espongono le componenti alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RC_{TV,a}$ e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RC_{TF,a}$, ai sensi dell'art. 15 del MTR.

In relazione alle componenti a conguaglio relative all'anno 2018 (art. 15 dell'Allegato A della delibera ARERA n. 443/2019) la determinazione di tali componenti è data dalla differenza tra le entrate relative all'anno 2017, aggiornate sulla base della media dell'indice ISTAT pari a 0,70%, e le entrate tariffarie effettive dell'anno 2018.

I dati seguenti sono stati comunicati da Eco.Lan. S.p.A., sono già rivalutati e sono stati integrati con la componente relativa gli "Oneri relativi all'IVA indetraibile".

La determinazione delle componenti di conguaglio è stata effettuata come descritto dettagliatamente ai punti 4.5.1 e 4.5.2.

4.5.1 $RC_{TV, 2020}$: Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferiti all'anno 2018

COMPONENTE A CONGUAGLIO RELATIVA AI COSTI VARIABILI – $RC_{TV, 2020}$	
ANNO 2018 - Dati 2017 Rivalutati	DATI RIVALUTATI 0,7%
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT^{new}_{2018}	64.367,00
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS^{new}_{2018}	2.073,00
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR^{new}_{2018}	186.203,00
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD^{new}_{2018}	283.967,00
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI^{EXP}_{TV}	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR^{new}_{2018}	30.277,00
Fattore di Sharing – \bar{b}	0,7106
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – $AR_{CONAI}^{new}_{2018}$	57.415,00
<i>Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – $\bar{b}(AR+AR_{CONAI})$</i>	62.313,94
Oneri relativi all'IVA indetraibile	53.661,00
ΣTV^{new}_{2018}	527.957,06

Secondo quanto previsto dall'articolo 15.7 dell'Allegato A della Delibera n. 443/2019 il fattore di sharing dei proventi, \bar{b} può assumere un valore:

$$0,30 \leq \bar{b} \leq 1.$$

se

$$CRT^{new}_{2018} + CTS^{new}_{2018} + CTR^{new}_{2018} + CRD^{new}_{2018} - \Sigma TV^{old}_{2018} + RC_{TF, 2020} > 0$$

ed è pari a euro 62.318,17.

ed il rapporto tra

$$(CRT^{new}_{2018} + CTS^{new}_{2018} + CTR^{new}_{2018} + CRD^{new}_{2018} - \Sigma TV^{old}_{2018} + RC_{TF, 2020}) / (AR^{new}_{2018} + AR_{CONAI}^{new}_{2018}) = 0,7106$$

ANNO 2018 - Costi Variabili Effettivi	2018
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT^{old}_{2018}	72.514,40
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS^{old}_{2018}	74.882,05
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR^{old}_{2018}	109.917,95
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD^{old}_{2018}	362.571,98
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR^{old}_{2018}	0,00
ΣTV^{old}_{2018}	619.886,38

- **Componente a conguaglio relativa ai costi VARIABILI – $RC_{TV, 2020}$**

$$RC_{TV, 2020} = \Sigma TV^{new}_{2018} - \Sigma TV^{old}_{2018}$$

ΣTV^{new}_{2018}	527.957,06
ΣTV^{old}_{2018}	619.886,38
$RC_{TV, 2020}$	-91.929,32

4.5.2 $RC_{TF, 2020}$: Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferiti all'anno 2018

COMPONENTE A CONGUAGLIO RELATIVA AI COSTI FISSI – $RC_{TF, 2020}$			
ANNO 2018 - Dati 2017 Rivalutati 0,70%	Comune	Eco.Lan.	Dati Rivalutati e Consolidati
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL^{new}_{2018}	0,00	148.636,00	148.636,00
- Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - $CARC^{new}_{2018}$	4.000,00	0,00	4.028,00
- Costi generali di gestione - CGG^{new}_{2018}	0,00	35.726,00	35.726,00
- Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD^{new}_{2018}	53.346,62	272,00	53.992,05
- Altri costi - $COal^{new}_{2018}$	0,00	0,00	0,00
Costi comuni – CC^{new}_{2018}	57.346,62	35.998,00	93.746,05
Ammortamenti - Amm^{new}_{2018}	0,00	28.283,00	28.283,00
Accantonamenti - Acc^{new}_{2018}	0,00	4.147,00	4.147,00
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	0,00	4.147,00	4.147,00
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto - R	0,00	16.816,00	16.816,00
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{lic}	0,00	405,00	405,00
Costi d'uso del capitale - CK^{new}_{2018}	0,00	49.651,00	49.651,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	0,00	23.428,50	23.428,50
ΣTF^{new}_{2018}	57.346,62	257.713,50	315.461,55

ANNO 2018 - Costi Fissi Effettivi	2018
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL^{old}_{2018}	58.553,00
- Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - $CARC^{old}_{2018}$	30.200,00
- Costi generali di gestione - CGG^{old}_{2018}	10.000,00
- Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD^{old}_{2018}	45.000,00
- Altri costi - $COal^{old}_{2018}$	26.114,00
Costi comuni – CC^{old}_{2018}	111.314,00
Ammortamenti - Amm	0,00
Accantonamenti - Acc	0,00
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0,00
- di cui per crediti	0,00
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0,00
Remunerazione del capitale investito netto - R	0,00
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{lic}	0,00
Costi d'uso del capitale - CK^{old}_{2018}	0,00
ΣTF^{old}_{2018}	169.867,00

- **Componente a conguaglio relativa ai costi FISSI – $RC_{TF, 2020}$**

$$RC_{TF, 2020} = \Sigma TF^{NEW}_{2018} - \Sigma TF^{OLD}_{2018}$$

ΣTF^{NEW}_{2018}	315.461,55
ΣTF^{OLD}_{2018}	169.867,00
$RC_{TF, 2020}$	145.594,55

Di seguito si illustra e motiva, in maniera specifica, la scelta dei valori $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$ di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$.

ΣTV_{2018}^{OLD}	619.886,38
ΣTF_{2018}^{OLD}	169.867,00
$\Sigma TV_{2018}^{OLD} + \Sigma TF_{2018}^{OLD}$	789.753,38
Quantità di RU dell'anno 2018	2.026.052 Kg
$CU_{eff2018}$ – Costo Unitario Effettivo	0,3898
Benchmark di riferimento Comune di SAN VITO CHIETINO	0,4090
$RC_{TV, 2020} + RC_{TF, 2020} > 0$	53.665,23

Poiché il valore del $CU_{eff2018}$ Costo Unitario Effettivo 2018 è **minore** del Benchmark di riferimento e la somma delle componenti a conguaglio relativa ai costi variabili ed ai costi fissi è **maggiore** di zero, il Comune di SAN VITO CHIETINO, in qualità Ente Territorialmente Competente, ha determinato i valori dei Coefficienti y_{2020} come indicato nella tabella seguente:

Coefficienti y_{2020}		Valore suggeriti	Intervalli y
Valutazione rispetto obiettivi % RD	$\gamma_{1, 2020}$	-0,25	$-0,25 < y_1 < -0,06$
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	$\gamma_{2, 2020}$	-0,20	$-0,2 < y_2 < -0,03$
Valutazione soddisfazione utenti	$\gamma_{3, 2020}$	-0,05	$-0,05 < y_3 < -0,01$
Coefficiente y_{2020} SAN VITO CHIETINO	y_{2020}	-0,50	

Per l'anno 2020 gli indicatori di qualità delle prestazioni possono essere ritenuti soddisfacenti dal Comune di SAN VITO CHIETINO.

Secondo quanto indicato dalla società Eco.Lan. S.p.A., nella relazione di accompagnamento al PEF al punto 3.1.2 Dati Tecnici e di Qualità:

- Valutazione rispetto obiettivi % R.D.: la percentuale di raccolta differenziata è superiore obiettivi posti dalle normative nazionali e regionali, ed ha ottenuto, negli ultimi anni degli ottimi risultati con un valore per l'anno 2018 di 80,92%;
- Valutazione performance riutilizzo/riciclo: sono riportati i risultati trasmessi dalle singole piattaforme in cui si rileva la percentuale media dei valori delle frazioni estranee.
- Valutazione soddisfazione utenti: dalle risultanze di un'indagine di soddisfazione degli utenti, da cui emerge una "valutazione alta" (pari a 97,70) del servizio di igiene ambientale svolto dalla Eco.Lan. S.p.A.

Pertanto, i coefficienti y_{2020} sono stati fissati ai livelli massimi dell'intervallo di riferimento in modo da massimizzare il coefficiente di gradualità sull'importo del conguaglio evidenziato al precedente punto.

Il coefficiente di gradualità $(1 + y_{2020})$ è pari pertanto a 0,50

Il Comune di SAN VITO CHIETINO ha determinato il recupero delle componenti a conguaglio come indicato di seguito:

r numero di rate per il recupero della componente a conguaglio	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $(1+y)*RC_{TV, 2020}/r$	-11.491,16
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $(1+y)*RC_{TF, 2020}/r$	18.199,32

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

In base a quanto comunicato dal gestore:

- i “*Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti*” sono pari a 24.371,00;
- i *Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI*” sono pari ad euro 54.592,00.

Sono stati valorizzati i fattori di *sharing* come indicato di seguito:

Fattore Di <i>Sharing</i> – b	0,60
ω_{2020}	0,40
Fattore di <i>Sharing</i> – b(1+ω_{2020})	0,84

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

4.7.1 *Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF*

Il comune di San Vito Chietino ha individuato quale forma di gestione del servizio, l’affidamento in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati alla Società ECO.LAN. S.p.A. a partire dal 27/04/2017 al 26/04/2024 (D.C.C. n. 31 del 26/04/2017).

In base alle modalità di definizione del corrispettivo stabilite nei documenti sopra citati, è previsto un importo contrattuale annuo comprensivo di IVA, pari ad euro 722.738,00.

Il valore del canone annuo corrisposto è significativamente inferiore al totale che sarebbe riconosciuto al gestore in base alle risultanze dell’applicazione del MTR come riportato nella tabella PEF 2020 - Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif).

Pertanto, il Comune di San Vito Chietino, in qualità di Ente territorialmente competente, può avvalersi della possibilità di applicare le detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF per un importo pari a euro 58.828,45, riconoscendo al Gestore il corrispettivo pari a quello conseguente all’applicazione del contratto per tutte le attività relative al Ciclo integrato RU.

Tale riduzione può essere raggiunta apportando riduzioni alla seguente voce:

- CTR: riduzione di quota parte dell’importo: euro – 20.589,96;
- CRD: riduzione di quota parte dell’importo: euro – 38.238,49.

4.7.2 *Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020*

Ai sensi dell’articolo 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	Importo
Contributo MIUR – Componente Fissa	2.639,30
Totale Entrate 2020	2.639,30



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)

Largo Altobelli, 1 – 66038 – San Vito Chietino – CH

Tel. 0872 61911 – Fax 0872 619150

C.F. 00094240694

www.comunesanvitochietino.gov.it – E - mail: info@comunesanvitochietino.gov.it



VERBALE N. 34 DEL 09/12/2020

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione C.C. n. 60 del 07/12/2020 relativa alla "Validazione e determinazione del Piano Economico Finanziario per la definizione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Anno 2020"

La sottoscritta **dott.ssa Dina Fulvi Firmi**, Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL del Comune di San Vito Chietino (CH) nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 nella seduta del 13/11/2019;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2- bis, del D.L. 174/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Viste le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, come da delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 22/10/2020;

Vista la proposta di delibera C.C. n. 60 del 07/12/2020 relativa alla "Validazione e determinazione del Piano Economico Finanziario anno 2020";

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Vista la risposta ARERA che, in merito al quesito posto dall'Anci, ha chiarito che il parere dell'Organo di revisione dell'ente è equiparabile alla validazione del PEF, essendo tale soggetto riconducibile alla struttura dell'ente preposta alla validazione ed essendo "dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale".

Dato atto che la società ECO.LAN SPA (soggetto gestore), ha presentato in data 21/09/2020, prot. 11097, il Piano economico finanziario per l'anno 2020 secondo la nuova metodologia ARERA;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario grezzo trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € 784.883,00 comprensiva di iva;

- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente o indirettamente dall'Amministrazione Comunale, e di tutto quanto altro considerato come indicato in allegato alla proposta di deliberazione, nella relazione di accompagnamento al PEF 2020, lo stesso ammonta complessivamente ad € 783.771,00;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 07 dicembre 2020, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, dai competenti funzionari comunali;

Visto lo statuto dell'ente,

Esprime

Il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare richiamata in premessa, concernente l'approvazione del Piano Economico Finanziario anno 2020 per la definizione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Letto, approvato e sottoscritto.

Santa Maria Imbaro, lì 09/12/2020

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott.ssa Dina Fulvi Firmi